

Utilizzo di prodotti biologici in agricoltura – Un labirinto della burocrazia?

*Premesse affinché un prodotto possa venir utilizzato in agricoltura biologica.
– Il caso dei prodotti fitosanitari*

Markus Kelderer - Centro Sperimentale Laimburg

Disposizioni che regolano l'utilizzo di un principio attivo in agricoltura biologica.

Il regolamento CE 2092/91 regola la coltivazione nell'ambito dell'agricoltura biologica e la corrispondente identificazione dei prodotti agricoli. Le basi fondamentali della difesa fitosanitaria sono definite nell'allegato I di questo regolamento. Un aspetto fondamentale di questa disposizione è che gli insetti dannosi, le malattie fungine e le erbe infestanti debbano venire controllate tramite l'ausilio di provvedimenti di carattere globale come ad es. la scelta varietale, rotazioni, protezione degli insetti utili ecc...Una lotta fitosanitaria diretta è permessa solo qualora ci sia un serio pericolo per le colture. I prodotti che sono previsti per questo tipo di lotta sono elencati nell'allegato IIB. Si tratta di prodotti naturali di origine vegetale o animale, di microrganismi per la lotta agli insetti dannosi, sostanze da inserire in diverse trappole e sostanze usate tradizionalmente in agricoltura biologica. Organismi modificati geneticamente e loro derivati non sono permessi. L'utilizzo di queste sostanze avviene in base alle disposizioni in materia fitosanitaria proprie di ogni stato membro. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è regolato in Europa dal regolamento 414/91 e dall'adattamento che a livello nazionale viene effettuato da ogni stato. Le associazioni di produttori ed i marchi privati possono far valere ancora ulteriori limitazioni per quel che riguarda l'uso dei prodotti fitosanitari.

Interpretazioni e regole particolari per alcuni stati

Le regole legislative oppure il regolamento della comunità europea non vengono interpretate e messe in atto sempre allo stesso modo in ogni stato dell'Unione Europea. Questo vale anche per i due regolamenti sopraccitati. Questi diversi modi di agire nell'ambito della lotta fitosanitaria in agricoltura biologica sono da ricondurre al fatto che nella maggior parte dei paesi solo poche delle sostanze permesse in agricoltura biologica sono anche sostanze registrate. Gli agricoltori si trovano spesso nella situazione che essi sono in grado di trovare un'interessante nicchia di mercato, limitata però dal fatto che i prodotti elencati nell'allegato IIB non possono venire utilizzati in quanto nel proprio paese non sono registrati. I costi elevati della registrazione ed il relativo piccolo mercato che questi prodotti hanno, inducono le ditte a rinunciare ad inoltrare le pratiche per la registrazione dei prodotti. Di questa situazione le colture che ne risentono maggiormente sono le colture specializzate come ad es. gli ortaggi e la fruttivicultura.

Dietro proposta delle associazioni dei produttori e dopo lunghe trattative, nella maggior parte degli stati membri sono emerse delle eccezioni legislative per poter permettere la coltivazione biologica delle coltivazioni specializzate. In funzione dell'interpretazione della normativa CE e della situazione legislativa presente in ogni stato sono state trovate delle diverse soluzioni. In Olanda è stata impostata la "Lista RUB" che contiene alcuni prodotti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, in quanto essi vengono considerati non pericolosi dal punto di vista ecotossicologico. IN Germania è stato allestito un elenco di prodotti che rinforzano le difese della pianta ed una „Selberkochliste“. Come prodotti che rinforzano le difese della pianta vengono presi in considerazione i prodotti che non presentano un'azione diretta sull'organismo dannoso, ma che rafforzano invece le naturali forze immunitarie. Con il termine di "Selberkochliste" si intendono prodotti con azione diretta sul patogeno che possono venir preparati all'interno della propria azienda. In Italia tutti i prodotti presentj nell'allegato II B sono stati esentati da qualsiasi prassi di

registrazione. In quasi tutti gli stati sono nate delle eccezioni legislative e delle proposte in merito. La maggior parte di queste regole, per quel che riguarda il diritto europeo, si fondano su delle basi molto deboli. La regola adottata in Italia fu in seguito attaccata dai rappresentanti dell'industria agrofarmaceutica, che inoltrò un ricorso a livello europeo che fu accettato dalla corte di giustizia e dichiarato non conforme alle norme CE. La comunità europea ha però capito i messaggi che pervenivano dai diversi stati e sta predisponendo adesso delle liste nelle quali è possibile inserire i prodotti con qualità rinforzanti.

Situazione in Italia

Come appena citato in Italia è stato autorizzato l'uso di diverse sostanze tramite il decreto del Presidente della repubblica N° 280 del 23/04/01 Art. 38 che permetteva l'utilizzo delle seguenti sostanze o prodotti senza dovere ricorrere alla registrazione di essi: solfato di rame, zolfo in polvere, solfato di ferro, propoli, preparazioni di piante aromatiche e di piante medicinali, gelatine vegetali, piante medicinali, farine fossili, silicato di sodio, bicarbonato di sodio, preparati biodinamici e tutte le altre sostanze elencate nell'allegato II B. In seguito all'intervento della lobby dell'industria agrofarmaceutica il decreto è stato annullato. La situazione attuale è tutt'altro che chiara. Il ministero dell'agricoltura difende la posizione che i prodotti come la cera d'api, il fosfato di ammonio, l'etilene, l'allume di potassio, la propoli, le farine fossili, il silicato di sodio, il bicarbonato di sodio e l'idrossido di calcio secondo la legge nazionale sui fitofarmaci non siano da considerare come fitofarmaci. Il ministero della sanità, che ha la responsabilità della registrazione, non si vuole esprimere. Attualmente il parlamento italiano discute in merito ad una nuova proposta di legge che dovrebbe permettere ai preparati elencati nel DPR 280 art. 38 una registrazione facilitata.

Inserimento di nuovi principi attivi nell'allegato IIB del regolamento CE 2092/91

L'inserimento di nuovi principi attivi viene regolato dall'art. 7 del regolamento. Nuovi principi attivi per la lotta agli insetti dannosi e malattie possono venire inseriti solo se mancano delle alternative, se il loro utilizzo non viene a contatto con le parti commestibili delle piante ed il loro utilizzo non comporta negativi per l'ambiente. Un'eccezione è rappresentata dai prodotti che trovavano utilizzo in agricoltura biologica prima della comparsa del regolamento CE 2092/91. Per la valutazione delle richieste è stato costituito un direttivo entro il quale sono rappresentati tutti i paesi. L'attuale prassi prevede che il principio attivo può venire proposto per l'inserimento nell'allegato specifico a questo direttorio solo dopo che esso sia stato registrato nel proprio paese. In termini generali si può dire che questa regola abbia gravemente impedito lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Oltre a ciò non sono chiari i criteri di accettazione e la partecipazione dei rappresentanti dell'agricoltura biologica non è garantita nella fase decisionale. Il progetto EU (Concerted Action) 'Organic Inputs Evaluation' ha provato ad elaborare delle proposte su come i nuovi preparati possano venire valutati ed inseriti nei rispettivi allegati. Ulteriori informazioni si trovano su: www.organicinputs.org.

Domande, problemi e proposte per la lotta fitosanitaria in agricoltura biologica:

Prima di tutto ci sono due domande fondamentali da chiarire relative all'utilizzo di sostanze nella produzione vegetale e soprattutto nella produzione vegetale ecologica. Assieme con l'IFOAM Europa (IFOAM-EU) ci siamo preposti di chiarire quali categorie di sostanze siano regolate all'interno del regolamento CE, ossia se possono venire introdotte nuove sostanze. Per quel che riguarda la revisione dei prodotti fitosanitari sarebbe importante sapere se ed a quali condizioni prodotti strategici come rame, polisolfuro di calcio, rotenone possano rimanere a disposizione dell'agricoltura biologica. Negli ultimi anni sono stati proposti nuovi principi attivi (fosfito di potassio, Spinosad, idrossido di calcio, bicarbonato di potassio). Il criterio per la valutazione ed assunzione di questi preparati al momento non è ancora chiaro. Un punto particolare è posto dalla domanda della provenienza, dalla composizione e dalla presenza di coformulanti. Molti esperti del settore

sono dell'idea che anch'essi dovrebbero venire sottoposti alle norme biologiche del settore. Fondamentalmente il settore biologico si augura maggior trasparenza. Prodotti fitosanitari, prodotti rinforzanti ed i cosiddetti prodotti ,no risk' dovrebbero venire elencati in specifici e diversi allegati.